

Avv. Emanuele Argento

Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997

email: info@avvocatoargento.it

pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

N. / 2019 R.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Il Giudice, dott.ssa Valeria Battista,

vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna nel procedimento iscritto al n. /2019 R.G., vertente tra

e

S.P.A., con la quale veniva

disposta la rimessione della causa sul ruolo stante la necessità di svolgimento di un approfondimento istruttorio;

ritenuto, preliminarmente, di dover ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito convenuto la produzione dei contratti relativi al rapporto di conto corrente n. aperto in data 19/08/2014 e chiuso in data 31/12/2017; del contratto di conto anticipi fatture sbf n. aperto in data 3/06/2010 ed estinto in data 13/11/2017 nonché di eventuali contratti recanti le condizioni economiche disciplinanti le linee di fido accordate in data 13/03/2003, 5/11/2007 e 8/04/2008; dei riassunti scalari relativi a tutti i suddetti rapporti con riguardo all'ultimo decennio da calcolarsi a ritroso dalla data della missiva ex art. 119 TUB (22/06/2018) unitamente agli estratti conto per il medesimo periodo relativi agli stessi rapporti, ove se ne riscontri la non integrale produzione ad opera della correntista.

Considerato, quindi, che deve procedersi alla rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti nel seguente modo:

con riguardo al rapporto di conto corrente n. _____ il CTU dovrà espungere tutti gli addebiti effettuati a titolo di CMS fino alla data del 28/06/2009 stante l'indeterminatezza della relativa pattuizione operando per il periodo successivo a tale data secondo quanto infra specificato (vedi paragrafo CMS); farà applicazione degli interessi debitori e creditori come pattuiti tra le parti mantenendo la capitalizzazione trimestrale per tutto il corso del rapporto in quanto legittimamente prevista; dovrà fare applicazione della valuta del giorno dell'operazione stante la relativa mancata pattuizione sul punto.

Con riguardo agli altri rapporti (conto corrente ordinario n. _____ e conto anticipo fatture n. _____), salvo modifiche o integrazioni all'esito della

eventuale produzione dei relativi contratti, il CTU dovrà procedere nel seguente modo:

INTERESSI: In caso di mancata pattuizione scritta per la individuazione del tasso di interesse in misura ultra legale, proceda il CTU a sostituire gli interessi quali risultanti dagli estratti conto con gli interessi di cui al comma VII dell'art. 117 TUB;

CMS: per il periodo corrente fino al 28/06/2009 termine ultimo previsto entro il quale le banche avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni di cui alla Legge n. 2/2009, (essendo stati concessi 150 giorni dall'entrata in vigore della Legge ovvero dal 28/01/2009), operi il CTU nel seguente modo: in caso di mancata pattuizione scritta espunga tutti gli addebiti a titolo di CMS e ciò faccia anche nel caso di indicazione della stessa commissione in termini meramente percentuali senza alcuna indicazione dei criteri e della modalità di calcolo; per il periodo successivo al 28/06/2009, verifichi il CTU se vi sia stato adeguamento – anche mediante mera comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali inoltrata ex art. 118 TUB - da parte della Banca alle disposizioni normative introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, seguito dal decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102. Verifichi, altresì, il CTU se con decorrenza 1°ottobre 2012 l'Istituto di credito si sia adeguato alle disposizioni di cui all'art. 6-bis comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha inserito l'art. 117-bis nel testo unico in materia bancaria (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) nonché a quelle introdotte dall'art. 27-bis comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come integrato dal decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, la cui entrata in vigore è stata, appunto, indicata dal Decreto CICR del 30 giugno 2012 n. 644 al 1°luglio 2012 con possibilità per le banche di adeguarsi alle modifiche fino al 1°ottobre 2012.

VALUTE: in caso di mancata pattuizione della valuta applicabile a ciascuna operazione, proceda il CTU facendo applicazione della valuta del giorno dell'operazione, ovvero in caso vi siano pattuizioni scritte, riscontri il consulente l'applicazione delle stesse in corso di rapporto in conformità alle previsioni contrattuali;

ANATOCISMO: in caso di mancata produzione dei contratti e, dunque, della mancata previsione dell'anatocismo in condizioni di pari periodicità, il CTU dovrà procedere al ricalcolo applicando la capitalizzazione semplice (dunque in difetto di qualsivoglia capitalizzazione), dovendo procedere nello stesso modo laddove riscontri la pratica illegittima dell'anatocismo a doppio binario.

Nella ricostruzione dei rapporti dare-avere con particolare riguardo al rapporto di conto corrente n. _____ (conto di appoggio delle linee di fido), il CTU dovrà inoltre tener conto degli effetti della prescrizione stante l'efficacia interruttiva della missiva del 22/06/2018 e, pertanto, dovrà individuare – nell'ambito delle rimesse annotate dal primo degli estratti conto prodotti – le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie procedendo nel seguente modo;

1. considerare come “prescritte” le rimesse solutorie effettuate oltre il decennio dalla data della messa in mora, quindi ante 22/06/2008 (con la conseguenza che il correntista non potrà ripetere ovvero riaccreditare sul conto eventuali costi anatocistici o usurari ricompresi nelle citate rimesse)
2. considerare come “non prescritte” le rimesse ripristinatorie (con la conseguenza che il correntista potrà ripetere ovvero riaccreditare sul conto eventuali costi anatocistici o usurari ricompresi nelle citate rimesse) e – per l’effetto – determinare l’ammontare di detti costi;
3. nel caso di impossibilità sul piano tecnico di ricostruire la natura solutoria ovvero ripristinatoria di una o più rimesse, le consideri come solutorie (essendo onere del cliente dimostrarne la natura ripristinatoria, per superare l’avversa eccezione di prescrizione).

In relazione a tutti i rapporti sopra specificati, dovranno, inoltre, essere espunti tutti gli addebiti a titoli di ulteriori oneri, spese e commissioni non dovuti ove non oggetto di espressa pattuizione scritta.

All'esito di tutte le indicate operazioni il CTU dovrà, quindi, determinare il saldo del conto corrente n. _____ alla data del 23/08/2018, del conto anticipo fatture n. _____ alla data del 13/11/2017 e del conto corrente n. _____ alla data del 31/12/2017 e, quindi, indicare se parte attrice sia titolare di una posizione debitoria o vanti un credito – che il CTU dovrà quantificare – nei confronti della Banca convenuta.

ESAME della DOCUMENTAZIONE PRODOTTA:

Il CTU dovrà limitare il suo esame alle condizioni di cui al contratto di conto corrente sopra richiamato e ai soli contratti di apertura di credito e/o conto anticipi e/o affidamento che risultino ritualmente acquisiti al giudizio – anche a seguito di ottemperanza all’ordine di esibizione in questa sede disposto - con la precisazione che nella ricostruzione del rapporto e ai fini della corretta rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti, laddove riscontri in periodi intermedi la carenza di documentazione contabile (salvo che essa concerna periodi molto lunghi), proceda il CTU facendo applicazione del c.d. saldo di raccordo.

Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:

1) se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;

2) se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali, non potendosi fare applicazione del c.d. saldo zero – potendo di esso avvalersi soltanto l'istituto bancario ed essendo, invece, la presente domanda stata avanzata dal correntista – elabori il CTU i conteggi assumendo come base quella del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in atti.

Nomina CTU il dott. e fissa per il conferimento dell'incarico, il giuramento e la formulazione dei quesiti l'udienza del 24/03/2023 ore 9.15.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente verbale al nominato CTU e alle parti.

Pescara, 24/02/2023

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Battista